



AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CAPITOLATO
CONDIZIONI DI FORNITURA, POSA, GESTIONE E MANUTENZIONE
DI N. 3 EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA NATURALE E GASSATA

Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	pag. 1
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI EROGATORI.....	pag. 1
Art. 3 – TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 2
Art. 4 – ONERI A CARICO DEL GESTORE	pag. 2
Art. 5 – STIPULA CONTRATTO E CORRISPETTIVO.....	pag. 4
Art. 6 – CONSEGNA E PENALITA’	pag. 4
Art. 7 - PAGAMENTO	pag. 4
Art. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL GESTORE.....	pag. 4
Art. 9 – ONERI A CARICO DELL’ENTE COMMITTENTE.....	pag. 5
Art. 10 – RESPONSABILITA’ E CONTROLLI	pag. 5
Art. 11 – APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 E NORME DI SICUREZZA	pag. 5
Art. 12 - PENALI	pag. 6
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 6
Art. 14 – SUBAPPALTO	pag. 7
Art. 15 – RECESSO DEL CONTRATTO	pag. 7
Art. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 8
Art. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 8
Art. 18 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	pag. 8
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 8

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la fornitura e posa in opera, con successiva manutenzione e gestione, fino al 30/09/2022 compreso, di n. 3 erogatori pubblici di acqua di alta qualità refrigerata, naturale a consumo libero e gassata a pagamento.

Gli erogatori verranno installati nelle seguenti frazioni del territorio comunale:

- Restone;
- Palazzolo;
- Ponte agli Stolli;

I lavori di predisposizione delle piazzole, dove verranno posizionati gli stessi, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.

Il contratto comprende la gestione completa, gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, la riparazione degli eventuali guasti, la gestione tecnica e la manutenzione straordinaria degli impianti oggetto del presente affidamento, garantendone la piena funzionalità senza interruzioni o disservizi nei confronti dell’utenza, fino a scadenza del relativo contratto.

Gli erogatori diverranno, con la stipula del contratto, secondo le modalità previste all’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, di proprietà del Comune.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEGLI EROGATORI

Ciascun erogatore sarà costituito da una struttura realizzata in pannelli coibentati da 3 cm autoportante con misure esterne L 3,00X P1,30X H2,20 mt, 2 pensiline finalizzate a proteggere i consumatori dalla pioggia ed una panchina in cemento bianco tipo travertino.

Il pannello frontale per l’erogazione dell’acqua consentirà 3 erogazioni simultanee (naturale a temperatura



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

ambiente/ naturale fredda e gassata fredda).

L'acqua naturale dovrà essere erogata gratuitamente senza l'ausilio di card o chiavetta. L'acqua frizzante, addizionata di CO₂, invece sarà erogata al costo di € 0.05 per ogni litro (lt) con pagamento mediante gettoniera, tessera di credito o app per cellulare.

I relativi incassi saranno interamente incamerati e gestiti dalla ditta affidataria fino alla data del 30/09/2022. Il costo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto di manutenzione e gestione. Resta a carico dell'affidatario la gestione della distribuzione delle card all'utenza.

Ogni macchina sarà dotata di pannello per la raccolta delle bottiglie in plastica con sistema di conteggio e cashless per la ricarica delle tessere credito.

La potenza elettrica installata non dovrà essere maggiore di 3kW.

Su ogni erogatore sarà affisso lo stemma dell'Ente e una decorazione con vinile adesivo su 4 lati con grafica personalizzata a colori.

Prima del collaudo dovrà essere consegnata al RUP una scheda tecnica di ogni erogatore, i quali devono essere in possesso delle certificazioni di qualità del produttore vigenti nonché delle garanzie legali obbligatorie per legge, di validità di anni uno (12 mesi) dalla consegna dei beni, ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6/09/05 in recepimento della Direttiva 1999/44/CE).

ART. 3 – TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura, l'installazione, il collaudo e la messa in servizio andranno completati entro 3 mesi dalla conferma da parte della Stazione Appaltante della completa realizzazione delle piazzole, che avverrà mediante comunicazione del RUP.

La manutenzione e gestione degli impianti avrà durata fino al 30/09/2022 compreso, a decorrere dalla data di messa in funzione degli erogatori.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

L'affidatario dovrà assumere a proprio carico tutti i costi inerenti alla consegna, posa e installazione. Sono a carico del fornitore (e comunque comprese nel prezzo di aggiudicazione) le spese di trasporto, di sosta, di facchinaggio, imballo, carico e scarico a destinazione, montaggio, installazione, smaltimento degli imballaggi e spese di qualsiasi altra natura.

La consegna dovrà avvenire presso le sedi indicate dalla Stazione Appaltante, alle scadenze pattuite. In caso di imprevisti riguardanti la consegna, il fornitore, deve darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento (RUP).

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti. Sono altresì a carico dell'appaltatore le attività di collaudo oltre all'avvio del funzionamento, la gestione, eventuali adeguamenti degli impianti a nuove disposizioni legislative, manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, compresa l'addizione di CO₂ per l'erogazione dell'acqua frizzante.

La manutenzione degli impianti dovrà rispettare quanto previsto dal costruttore e assicurare costantemente la qualità dell'acqua fornita.

Le principali attività previste sono:

- Attività gestionale e di assistenza ordinaria;
- Attività di manutenzione ordinaria;
- Attività di manutenzione straordinaria;
- Verifiche e controlli analitici;
- Fornitura bombole di Co₂.

Nello specifico, l'attività gestionale e di assistenza ordinaria riguarderà:

- realizzazione del piano di autocontrollo, che dovrà prevedere il prelievo dei campioni da ogni erogatore e l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche (1 annuale) e microbiologiche dell'acqua da eseguirsi ogni semestre presso laboratorio autorizzato;
- gestione dei rapporti con le autorità sanitarie e con gli utenti-consumatori dell'acqua;



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

- gestione informazioni statistiche relative a litri di acqua erogati, interventi eseguiti e risultati delle analisi, e comunicazione semestrale all'Amministrazione Comunale;
- ricarica periodica delle bombole di CO₂;
- le operazioni di controllo, verifica e assistenza non ricomprese nelle altre attività;

Configurandosi l'attività oggetto di affidamento come "Somministrazione di bevande", ai sensi della Circolare del Ministero della salute n. 4283 del 17.2.2011, il gestore assumerà inoltre la veste di operatore del settore alimentare, e sarà pertanto sottoposto al rispetto del Regolamento n. 852/04. Il gestore dovrà in particolare comunicare l'inizio dello svolgimento della propria attività mediante trasmissione di SCIA allo SUAP competente, alla quale dovrà essere allegato l'elenco delle postazioni ubicate nel territorio e i relativi successivi aggiornamenti.

L'attività di manutenzione ordinaria riguarderà in particolare interventi finalizzati a:

- verifiche idrauliche, portata derivata e pressioni di rete;
- controllo refrigerazione;
- verifica filtrazione;
- rilevazione dati: temperatura, ph, cloro residuo, torbidità in ingresso e/o in uscita;
- verifica riempimento stoccaggio CO₂;
- sanificazione dell'impianto per la sicurezza all'acqua erogata;
- pulizia e decoro delle parti esterne degli erogatori;
- verifica funzionamento pannelli per erogazione dell'acqua e riciclaggio bottiglie;
- sostituzione filtro micronico;
- analisi batteriologiche e chimiche (gassata solo ph)
- sostituzione carbone batteriostatico argentato (25lt);
- sostituzione delle componenti di consumo in base alla quantità dell'acqua trattata;
- sostituzione lampada UV;

L'attività di manutenzione straordinaria riguarderà:

- pronto intervento: servizio garantito 8 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, escluso la domenica, mediante messa a disposizione di riferimenti telefonici e indirizzi e-mail, da affiggere in corrispondenza di ogni erogatore, con intervento di ripristino entro massimo 48 ore dalla segnalazione;
- intervento e ripristino apparecchiatura, in ogni sua componente, anche in caso di atti vandalici;
- garanzia, in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti, di intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. Il gestore dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore successive alla segnalazione. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 48 ore, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e ad apporre segnaletica presso gli erogatori per comunicare il fuori servizio.

L'attività di verifica e controlli analitici riguarderà:

- effettuazione, a propria cura e spese, dei prelievi di campioni di acqua e delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile, da effettuare presso laboratorio autorizzato. L'acqua erogata dovrà risultare conforme ai requisiti di cui al D. lgs. n.31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). I prelievi e le relative analisi avranno una frequenza pari a quella prevista nel piano di autocontrollo di cui sopra.
- evasione di tutti gli adempimenti derivanti dal D.M. 7 febbraio 2012 n. 25 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
- garanzia e certificazione sulla rispondenza dei materiali e degli apparecchi utilizzati ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

ART. 5 – STIPULA CONTRATTO E CORRISPETTIVO

L'importo stimato a base d'asta è pari ad **€ 33.768,00** (euro trentatremilasettecentosessantotto/00) al netto di IVA, e verrà corrisposto a seguito della messa in funzione degli erogatori e collaudo degli stessi, previa verifica di conformità da parte del RUP.

Il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio di lettere.

È prevista la possibilità di consegna anticipata. Ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza.

ART. 6 - CONSEGNA E PENALITA'

La messa in esercizio dovrà essere eseguita entro il termine indicato all'art. 3 del presente Capitolato. L'amministrazione applicherà una penale dello 0,2% del corrispettivo al netto IVA, per ogni giorno di ritardo, dalla data prevista per il completamento della fornitura e la messa in esercizio per cause imputabili esclusivamente all'appaltatore.

Prima dell'applicazione delle penali la Stazione Appaltante invierà una richiesta scritta di chiarimenti ai quali l'appaltatore dovrà dare riscontro entro 5 giorni.

ART. 7 - PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine della messa in esercizio sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate nonché verificate dal Responsabile del Procedimento (RUP), che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della fornitura rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica attraverso il sistema di Interscambio.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'appalto è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione contrattuale.

Il fornitore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il seguente CIG - codice identificativo di gara, attribuito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione: **ZEF2F1784E**, nonché la determina di affidamento e il Codice Ufficio IPA corrispondente.

Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento dei corrispettivi dell'appalto sarà definito previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta e sarà effettuato nei sessanta giorni successivi al collaudo della fornitura, e previa acquisizione da parte dell'ente di certificato che attesti la regolarità contributiva (DJRC).

ART. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL GESTORE

L'affidatario dovrà garantire la sicurezza della struttura e il rispetto delle normative vigenti in materia di antincendio, sicurezza dei luoghi di lavoro, igiene pubblica e ogni altra normativa applicabile alla tipologia di attività svolta.

Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Essa è tenuta inoltre all'impiego di personale professionale e adeguatamente formato per il servizio che andrà a svolgere.

Il gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'appaltatore dovrà predisporre un regolamento d'uso degli erogatori, da esporre presso ogni apparecchiatura, così da rendere edotti gli avventori sul corretto utilizzo del servizio proposto. A tal fine il regolamento dovrà prevedere le seguenti regole minime di approvvigionamento:

- utilizzare bottiglie e/o contenitori nuovi da adibire esclusivamente a questo tipo di acqua e successivamente, prima di ogni prelievo, verificarne la pulizia;
- conservare l'acqua in luoghi freschi e non lasciarla in posti esposti al sole e al caldo;
- non conservare per lunghi periodi, preferendo frequenti approvvigionamenti ed evitando di effettuare grandi scorte;
- divieto di utilizzo per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, etc.);
- divieto di applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire modalità anomale di prelievo (es. canne, prolunghe, etc.);
- divieto di abbeveramento per animali;
- divieto di toccare o imbrattare: erogatori, griglia e il piano d'appoggio sottostanti;
- divieto di commercializzare l'acqua prelevata.

ART. 9– ONERI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE

Restano a carico dell'Ente i costi relativi:

- realizzazione piazzole;
- allacci dell'impianto alla rete elettrica, idrica e fognaria nonché opere murarie accessorie;
- consumi per la fornitura di energia elettrica e acqua.

ART. 10 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Il gestore è direttamente responsabile:

- dei beni oggetto del presente contratto sia verso l'Amministrazione Comunale che verso terzi per eventuali danni causati dagli impianti installati;
- della qualità dell'acqua erogata alla cittadinanza.

Il gestore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso derivante dall'attività svolta relativa all'appalto che, per sua causa o del proprio personale, venga arrecato a persona e/o cose.

La polizza dovrà avere durata pari a quella del contratto e dovrà essere consegnata in copia al Comune al momento della messa in esercizio delle apparecchiature. L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Tutta l'attività svolta dall'appaltatore può essere sottoposta in qualsiasi momento a verifica discrezionale e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

ART. 11 – APPLICAZIONE D.LGS 81/2008 E NORME DI SICUREZZA

Analizzate le attività oggetto dell'appalto, non sussistono rischi tali da intraprendere misure di prevenzione e protezione, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero. Non vi sono rischi dati da interferenze di



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

cui all'art. 26 comma 3) del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

Restano immutati gli obblighi a carico dell'appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 in materia di PREVENZIONE INFORTUNI ed IGIENE DEL LAVORO ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 18 comma 8 della Legge 55/1990. Ogni irregolarità deve essere comunicata all'Ente Committente.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori dell'Appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

ART. 12 - PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo per la risoluzione del disservizio stesso.

Tra le ipotesi di disservizio sono ricomprese la mancata erogazione dell'acqua naturale o gassata dovuta al cattivo funzionamento dell'impianto, ad esaurimento della ricarica di CO₂, ad omesso intervento di manutenzione ordinaria programmata o di manutenzione straordinaria.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda nel termine fissato, ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere —con atto motivato— una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il gestore non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati dalla Stazione Appaltante, viene applicata una penale giornaliera di € 50,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

Qualora il malfunzionamento sia dovuto a cause che richiedono tempi d'intervento maggiori per il ripristino, l'affidatario, per non incorrere in penali, dovrà comunicare al comune l'avvenuto sopralluogo, i tempi di ripristino ed apporre la segnaletica di avviso all'utenza.

In caso di mancata effettuazione delle analisi periodiche sull'acqua erogata, verrà applicata una penale di € 500,00.

La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il contraente dall'adempimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi stabiliti.

In tale ipotesi, la committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'operatore economico non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente capitolato.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al fornitore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'appaltatore in uno dei seguenti casi:

- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto;
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Capitolato;
- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Capitolato;
- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di notifica equivalente), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto è altresì risolto qualora, nell'ipotesi di affidamento della fornitura, per motivi di urgenza, nelle more dell'esito dei controlli prescritti, venga accertata successivamente la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico. In tale ipotesi si procederà al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni già rese, con applicazione di una penale in misura pari al 10%, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

Art. 14 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applica quanto previsto all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 - RECESSO DEL CONTRATTO

La committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del fornitore, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia altresì all'art. 109 del Codice.

Art. 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente richiamate.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, è competente il Foro di Firenze, con espressa esclusione di ogni altro, nonché delle devoluzioni ad arbitri.

Art. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'aggiudicatario venisse a conoscenza.

I dati personali raccolti dalla committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento CE 679/2016;

il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla normativa vigente.

Art. 18 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

In caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016, di quanto espressamente indicato nella Lettera di Invito, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Data e luogo,

Firma per accettazione.....